

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
in collaborazione con
AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE
ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO**

Gennaio - Febbraio 2026

A cura di:

Martina Flamini
Julia Hasani
Eugenia Pompei
Tecla Prezezi
Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI.....	4
1.1 Status di rifugiato	5
1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale.....	5
1.2 Protezione sussidiaria	6
1.2.1 Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti.....	6
1.3 Minori stranieri non accompagnati.....	7
1.4 Principio di <i>non refoulement</i>	8
1.5 Protezione complementare	9
1.5.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva.....	9
1.5.2 Diritto alla vita privata e familiare	11
1.5.3. Giudizio di comparazione.....	11
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI.....	12
2.1 Effetti della presentazione della domanda di protezione internazionale in favore dei figli minori non coniugati	12
2.2 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	12
2.3. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente	14
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO.....	14
3.1 Espulsione amministrativa e respingimento	14
3.1.1 Il provvedimento di espulsione e di respingimento	14
3.1.2 Questioni processuali.....	16
3.2. I casi di inespellibilità	17
3.3 La tutela dell'unità familiare	18
3.3.1 L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.)...	18
3.4 Esecuzione dell'espulsione.....	19
3.4.1 Accompagnamento alla frontiera	19
3.4.2 Convalida e proroga del trattenimento.....	20
3.4.3 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024.....	21

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

- Sez. 1, Ordinanza n. 3045/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/02/2026 - Pres. Rel. Iofrida non massimata
[ricorrente afgano - timore di persecuzione - motivazione illogica - onere probatorio - giudizio prognostico]

Nel caso in esame la Commissione Territoriale ha ritenuto credibile il racconto del richiedente nella parte relativa al vissuto nel Paese d'origine, mentre non ha ritenuto credibile il timore di persecuzione, atteso che il richiedente protezione ed i suoi familiari avevano ottenuto un titolo di viaggio quando i talebani erano già al potere.

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che *“la motivazione risulta illogica e contraddittoria. Invero, nel provvedimento impugnato, da un lato, si conferma la gravità, sulla base di una serie di fonti informative, della situazione, estremamente difficile e complessa, esistente in Afghanistan a causa del governo talebano, evidenziandosi i rischi di persecuzione delle persone associate al governo precedente, nonché dei loro familiari, ma, dall'altro lato, si conclude per il rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e sulla insistenza di un fondato timore di persecuzione, in difetto di adeguata prova documentale relativamente all'attività lavorativa in passato prestata presso la base militare italiana. Ma la stessa Commissione Territoriale (che aveva concesso la protezione sussidiaria) aveva ritenuto «credibili gli elementi relativi al vissuto del richiedente nel Paese di origine, con riferimento all'attività lavorativa svolta presso la base italiana di Camp Arena, alla luce della documentazione allegata - fotografica - e delle dichiarazioni rese in merito, sufficientemente circostanziate», in sede di audizione amministrativa, unica effettuata avendo il Tribunale ritenuto non necessaria una nuova audizione, malgrado espressa richiesta del ricorrente, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa.*

Peraltro, non vi è una valutazione di non credibilità delle dichiarazioni da parte del Tribunale, essendosi solo ritenuto che i motivi di allontanamento non rientrassero tra quelli per i quali la legge accorda il riconoscimento dello status di rifugiato. Inoltre, il ricorrente aveva dichiarato di avere potuto ottenere il passaporto e lasciare il Paese solamente perché era riuscito, nel 2023, a nascondere la sua identità e il pregresso lavoro, descrivendo le modalità del tutto con cui erano riusciti tutti, attraverso un corridoio umanitario, a lasciare l'Afganistan per l'Iran, ove, dopo giorni, una volta che erano stati loro ritirati i passaporti e tramite assistenza delle Autorità italiane, avevano ottenuto i visti per raggiungere l'Italia.

Come osserva il ricorrente, il timore di persecuzione si proietta nel futuro e non è necessario che la persona abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato, perché potrebbe essere riuscita sino al momento della fuga ad evitare persecuzioni, ma avere comunque un ragionevole timore di poter subire nel futuro, soprattutto nei casi in cui ne siano già rimaste vittime altre persone del suo stesso ambiente sociale o familiare, ovvero quando risulti che, nel suo Paese di origine, ne sono colpiti in modo ricorrente individui che si trovano nella sua stessa situazione. Requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione «personale e diretta» nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate e «il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la “credibilità” dei fatti da esso segnalati» (Cass. 18353/2006).

Al fine di perimetrare il timore “a ragione” di essere perseguitato si è chiarito che «la situazione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. L'accertamento relativo ai presupposti fattuali della fondatezza della richiesta non è censurabile in sede di ricorso per cassazione in difetto di vizi della motivazione» (Cass. 10177/2011; Cass. 30105/2018).

Si è così affermato che «il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza» (Cass. 14157/2016; Cass.30969/2019). In sostanza, ai fini della definizione di rifugiato, la locuzione «temendo a ragione di essere perseguitato» è la sintesi di un elemento soggettivo e di un elemento oggettivo che debbono coesistere.

E l'onere probatorio a carico del richiedente riceve un'attenuazione in considerazione dell'intensità della persecuzione: a fronte di una situazione esistente nel Paese d'origine di alto rischio di persecuzioni per i cittadini, sarà sufficiente dimostrare la credibilità dei fatti allegati, ove precisi, gravi e concordanti.

Nella specie, a fronte di una situazione socio-politica in Afganistan, quale quella descritta nel decreto impugnato e della ritenuta credibilità delle dichiarazioni, la statuizione di ritenuta non fondatezza del rischio persecutorio in caso di rientro nel Paese d'origine, risulta affetta da insanabile contraddizione logica.”

1.1 Status di rifugiato

1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3035/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/02/2026 – Pres. Rel. Iofrida massimata**
[ricorrente donna nigeriana - mutilazioni genitali femminili - discriminazione - stigma sociale - giudizio di riassunzione - motivazione apparente]

In tema di protezione internazionale, a fronte della allegazione, supportata dalla documentazione sanitaria prodotta, della richiedente di essere stata già sottoposta, nel Paese d'origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, che rappresentano oggettivamente violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e alla vita, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel Paese di provenienza, al fine di accertare, nell'ambito della valutazione dei rischi che la donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine, se le donne, già vittime di tali pratiche, siano, in detto Paese, di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

1.2 Protezione sussidiaria

1.2.1 Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

- Sez. 1, Ordinanza n. 3036/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/02/2026 - Pres. Rel. Iofrida massimata
[protezione internazionale - protezione sussidiaria - condizioni di salute mentale - discriminazione]

In materia di protezione internazionale, ai fini in particolare della protezione sussidiaria, in presenza di allegazione di una patologia psichiatrica documentata e del rischio, in caso di rimpatrio, di danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti per l'assenza di cure psichiatriche nel Paese d'origine o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato, il giudice è tenuto a svolgere un approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni riservate, nel Paese di provenienza, ai soggetti affetti da patologie identiche o analoghe a quella dedotta dal richiedente.

- Sez. 1, Ordinanza n. 3043/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/02/2026 - Pres. Rel. Iofrida non massimata
[ricorrente moldava - violenza domestica - cooperazione istruttoria - protezione statale]

Nel caso di specie, “la ricorrente lamenta che la domanda di protezione internazionale e in particolare di riconoscimento dello status di rifugiato avrebbe dovuto essere esaminata alla luce del vissuto della stessa, vittima di violenza domestica nel Paese d’origine. La ricorrente lamentava che, in caso di rientro in Moldavia, la stessa e suo figlio sarebbero stati esposti alle violenze dell’ex marito che non avrebbe accettato mai questa situazione (la nascita di un figlio dalla relazione della ex coniuge con altro uomo). Orbene, anche la violenza che si consuma tra le mura domestiche avrebbe dovuto essere valutata per il riconoscimento dello status di rifugiato, considerato che si tratta di violazione dei diritti umani fondamentali in relazione alla quale le donne sono da ricomprendersi nell’alveo del “gruppo sociale”. L’appartenenza ad un particolare gruppo sociale rappresenta uno dei motivi di persecuzione che possono portare (in presenza del fondato timore di persecuzione e dell’esistenza di un nesso di causa tra il timore ed il motivo del detto timore) al riconoscimento della protezione internazionale.”

Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte ribadisce che “già da tempo ha avuto modo di affermare, pronunciando in merito a domanda di protezione internazionale, che in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall’art.14 lett. b) D.lgs. n. 251/2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un «soggetto non statale» ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto citato - come, nella specie il marito della ricorrente - lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione. Ove il richiedente allegghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine da soggetti non statuali (ad esempio marito, partner o altri attori non statuali), occorre, invero, verificare la capacità dello Stato di offrire una protezione, effettiva e non temporanea, contro tali atti di persecuzione o di danno grave (Cass. 23017/2020; Cass. 24219/2021; Cass. 30360/2021; Cass. 41349/2021).

Il principio è stato ribadito di recente, rilevandosi che il giudice deve compiere una indagine in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine (Cass. 6984/2024). [...]

Orbene, nel presente giudizio, pur essendo stato il racconto, anche in ordine all'essere stata la richiedente, vittima di violenza domestica, giudicata credibile sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, su tali aspetti, richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio, il Tribunale ha ritenuto di non pronunciarsi."

1.3 Minori stranieri non accompagnati

- Sez. 1, Ordinanza n. 1796/2026, ud. 02/12/2025, dep. 26/012026 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[minore straniero non accompagnato - originario del Bangladesh - età - credibilità - valutazione atomistica - vincolo debitorio - rischio di tratta - sfruttamento sessuale - sfruttamento lavorativo - COI - dovere di cooperazione istruttoria - vulnerabilità - povertà]

Il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale e complementare deducendo di avere lasciato il Bangladesh a causa di persecuzioni subite dai creditori del padre, che aveva contratto un debito usurario. Ha dedotto di essere stato vittima di rapimento, estorsione e tortura in Libia prima di arrivare in Italia, nel 2016, come minore straniero non accompagnato. Il Tribunale ha rigettato il ricorso del ricorrente ritenendo non credibile la vicenda rilevando alcune contraddizioni e incertezze temporali nel racconto. Il ricorrente ha impugnato con tre motivi di ricorso il provvedimento del giudice di merito.

La S.C., esaminando congiuntamente i tre motivi, ha accolto con rinvio il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse effettuato una valutazione atomistica del racconto avendo rilevato contraddizioni su elementi secondari del racconto e senza dubitare degli elementi essenziali relativi alla contrazione del debito usurario, senza tenere conto della minore età del ricorrente, omettendo di valutare le violenze subite dal minore in Libia nonché di verificare se esse fossero connesse alle ragioni e modalità della migrazione e quindi omettendo di valutare il rischio che il ricorrente fosse vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo. La S.C. ha ribadito il dovere di cooperazione istruttoria e quindi il dovere per il Tribunale di effettuare indagini relativamente al contesto del Paese di origine con il dovere di citare e menzionare nel provvedimento le fonti COI consultate a tal fine evidenziando che *“L'omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenti con la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante a valutare la vicenda alla luce di considerazioni di carattere personale, e a sottovalutare la presenza di indicatori della sussistenza di tratta di esseri umani”*. La S.C. ha altresì ribadito la rilevanza delle Linee Guida UNHCR e il ruolo dell'audizione del ricorrente ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale e complementare e anche per valutare le condizioni di vulnerabilità del ricorrente.

La S.C. ha altresì evidenziato che *“l'esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica deve essere esaminata alla luce dell'inquadramento generale dato dal diritto euro-unitario, ed in particolare dalla Direttiva 2011/36/UE che accogliendo la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali in materia; segnatamente la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 definisce (art 2 comma 2), la posizione di vulnerabilità che espone ad abusi, affermando che per «posizione di vulnerabilità si intende una situazione in*

cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» e ciò può ricorrere quando la persona è in condizione di estrema povertà ovvero legata da debiti eccessivamente onerosi e che non può soddisfare. Questa iniziale condizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per i trattamenti subiti nel paese di transito. In particolare, ciò che è avvenuto nel paese di transito (violenza, stupro, tortura, schiavitù) può determinare (o aggravare) una condizione di vulnerabilità ovvero renderla persistente e quindi rilevante anche se il soggetto non deve essere rimpatriato verso il paese di transito; è rilevante inoltre l'accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti che organizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono in carico il migrante nel paese di transito, per marcare la differenza tra il traffico di migranti (smuggling of migrants) e la tratta (trafficking in persons), e quindi capire se si è di fronte ad un percorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutato forzatamente”.

1.4 Principio di non *refoulement*

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 3335/2026 – ud. 22/01/2026, dep. 14/02/2026 – Rel. Pazzi, Pres. Tricomi [ricorrente palestinese - pericolosità sociale - principio di non *refoulement* - cause di esclusione]

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione speciale proposta dal ricorrente alla luce sia dei profili di pericolosità sociale emersi sia della mancanza di un significativo radicamento sul territorio.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione e con il secondo motivo di censura “*Violazione dell’art. 360, n. 5 cp.c. – Omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 19, commi 1, 1.1 (prima parte) d.lgs. 286/98 anche nella versione ratione temporis rilevante, nonché agli artt. 2, 3, 6, 14 e 15 Convenzione europea dei diritti umani, dell’art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione*”, lamenta che il tribunale, nel compiere una valutazione comparativa con riferimento al paese di origine, abbia evocato in maniera inadeguata, incompleta ed errata le sue condizioni, senza considerare l’esistenza di rischi, concreti e attuali, per il ricorrente di essere sottoposto a persecuzioni in ragione della sua appartenenza politica e sociale, cioè in quanto palestinese parte del movimento di resistenza palestinese, o al rischio di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio in Israele, unico paese in cui egli potrebbe essere rinvio. In questi casi l’art. 19, commi 1 e 1.1, T.U.I. prevedono un divieto assoluto e inviolabile di espulsione che non può essere bilanciato con nessun altro interesse dello Stato. Il tribunale – sostiene il ricorrente - ha ignorato e omesso di considerare tutti i fatti allegati e documentati in ordine al contesto generale esistente nel suo paese di origine, ma anche gli elementi nuovi emersi rispetto alla situazione già valutata favorevolmente dalla commissione territoriale, costituiti dal mandato di cattura emesso da Israele nel gennaio 2024 e dalla correlata richiesta di estrazione.”

Con il quarto motivo di ricorso, inoltre, “*prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19, commi 1 e 1.1, d. lgs. 286/1998, in quanto il tribunale, nell’affermare la pericolosità sociale del ricorrente, ha sottoposto a bilanciamento divieti che sono invece assoluti e ha omesso di confrontare il giudizio di pericolosità con l’attualità della condizione del ricorrente.*”

La Suprema Corte ha affermato che “*l’esame del secondo e del quarto motivo di ricorso impone di verificare, innanzitutto, se il ricorrente abbia un interesse attuale a impugnare la decisione del Tribunale di L’Aquila, tenuto conto che egli stesso ha rappresentato (a pag. 6 del ricorso) di trovarsi in custodia cautelare per un procedimento penale diverso dalla procedura di estradizione introdotta da parte dello Stato di Israele.*

Occorre, inoltre, acclarare se l'esordio dell'art. 19, comma 1, T.U.I. ("In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...") debba essere inteso in termini assoluti, come lascerebbe pensare il tenore letterale della norma, o se invece esigenze di coerenza di sistema impongano di ritenere che le ragioni di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato previste dall'art. 10, comma 2, d. lgs. 251/2007 (e della protezione sussidiaria ex art. 16, comma 1, del medesimo decreto) debbano venire in rilievo anche nel caso di specie. Il collegio ritiene che simili questioni di diritto abbiano particolare rilevanza e rendano opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza."

1.5 Protezione complementare

1.5.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. 1, Ordinanza n. 1802/2026 – ud. 02/12/2025, dep. 26/01/2026 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente pakistano - sfruttamento lavorativo - condizioni di vulnerabilità - lungo soggiorno in Italia - lavoro irregolare - vita privata - art. 8 CEDU]

Il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale esponendo di essere musulmano di etnia punjabi, nato il 9 settembre 1997 nella regione di Gujrat (Punjab) in Pakistan, dove è sempre vissuto; che appena terminati gli studi, nel 2016, ha raggiunto il padre in Grecia per lavorare con lui, e lì è rimasto fino al 2018 andando poi a vivere per conto proprio, a seguito di un litigio con il padre e di percosse ricevute dal genitore in quanto lo stesso non inviava alla moglie (madre del ricorrente), rimasta in Pakistan, il denaro che il figlio guadagnava e che voleva farle avere per le cure. Nel 2020 è morta la madre, ed egli all'inizio del 2022 ha lasciato la Grecia e raggiunto l'Italia per lavorare e mantenere sé stesso e la sorella rimasta in Pakistan. La competente Commissione territoriale ha respinto la domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Firenze. Nel corso del giudizio, a seguito dell'audizione personale nell'ambito della quale emergevano elementi di sfruttamento lavorativo, il ricorrente era ascoltato dagli operatori dello sportello [xxx] esistente presso il Tribunale, che si occupa del contrasto allo sfruttamento lavorativo. Gli incaricati dello sportello [xxx] hanno quindi trasmesso al giudicante una relazione dando atto dell'esistenza di «condizione di sfruttamento lavorativo attuale e passata».

Il Tribunale ha rilevato che *“seppure emerso dalla relazione dell'ente [xxx] in atti lo stato di bisogno del ricorrente, connesso alle necessità economiche disagiate in Pakistan e alla necessità di restituzione del prestito contratto per l'espatrio, tale situazione di bisogno economico non implica automaticamente una vulnerabilità, viste le condizioni di salute del ricorrente, l'età anagrafica, la rete familiare nel Paese di origine, e, inoltre, non necessariamente giustifica una protratta condizione di lavoro irregolare, se non provvisoriamente; osserva inoltre che il richiedente non ha creato in Italia una vita privata e familiare tutelabile”*.

La S.C. ha accolto l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione speciale.

La S.C. ha ritenuto che *“l'essere stati sottoposti a sfruttamento lavorativo, in conseguenza di migrazione irregolare causata da estrema povertà nel paese di origine, a maggior ragione se è stato contratto un prestito per migrare, costituisce una condizione di vulnerabilità, nonché un indicatore di tratta di esseri umani a scopo*

di sfruttamento lavorativo; con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità (Cass. n. 11027/2024). Tutelare adeguatamente la persona umana senza discriminazioni -e quindi anche se è un migrante irregolare- dal rischio di sfruttamento lavorativo e dalla possibilità che in esito al rimpatrio si ripropongano quelle stesse condizioni che hanno condotto ad uno sfruttamento già accertato per il passato, costituisce uno degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano". La S.C. ha evidenziato i principi di diritto della Corte relativamente allo speciale permesso di soggiorno ex art. 22 comma 12 quater del T.U.I., sottolineando che si tratta di un permesso di soggiorno tipico, con requisiti e disciplina specifica e che *"può però aversi il caso della persona che per le più varie ragioni non possa o non voglia presentare denuncia, né cooperare nel processo penale e che ciononostante si trovi esposto ad una possibile violazione degli stessi diritti fondamentali tutelati dal permesso di soggiorno di cui sopra si è detto. In tal caso, non potendosi ricorrere alla misura di protezione tipica, ove si manifesti comunque l'esigenza di protezione degli stessi diritti fondamentali, può farsi ricorso alla misura atipica di chiusura del sistema, prevista dagli artt. 5 comma 6 e 19 del T.U.I. di cui il permesso di soggiorno ex art. 18 ter (già art. 22 -12 quater) costituisce una «speciale forma di permesso di soggiorno per motivi umanitari» (Cass. n. 3393/2023 cit.); ove manchi l'elemento di specialità e cioè la collaborazione alle indagini penali (o al procedimento penale), torna ad applicarsi la norma generale, dal momento che non è lecito rendersi inadempienti agli obblighi costituzionali e internazionali".*

Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che *«Non è stata valutata la vulnerabilità del ricorrente derivante dallo sfruttamento lavorativo, pur positivamente accertato dal Tribunale, né compiuto un esame circa le condizioni di vita che egli troverebbe nel paese di origine rispetto al paese nel quale ha comunque costituito una sua vita personale, connotata da lavoro irregolare, ma anche della legittima reazione ad esso, dal momento che egli si è rivolto ad un ente anti-sfruttamento lavorativo. Il Tribunale ha fatto riferimento alla circostanza che il lavoro è stato irregolare, come se si trattasse di una scelta volontaria del soggetto, argomentando che con il permesso di soggiorno si tutelerebbe indirettamente la situazione di sfruttamento lavorativo («egli lavora a nero, per il datore di lavoro [xxx] nella raccolta delle olive; tale situazione protratta di irregolarità non pare poter essere tutelata in questa sede»); mentre, al contrario, è la mancanza di permesso di soggiorno che costringe alla irregolarità e riconoscendolo si offre una occasione di conseguire un lavoro regolare, tanto più che nella disciplina previgente al D.L. 20/2023 qui applicabile, i permessi per protezione speciale sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Sotto questo profilo la motivazione è affetta da insanabile contraddittorietà. Il Tribunale di Firenze incorre anche in errori di diritto, valorizzando la circostanza che il ricorrente non ha una rete familiare in Italia, senza tenere conto che la vita privata non coincide necessariamente con essa ed è suscettibile di autonoma tutela (Cass. n. 19815/2022) e comunque, la vita privata e familiare non è l'unico diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Ancora, il Tribunale non ha considerato che anche essere inserito in una rete anti-sfruttamento, in uno con la conoscenza della lingua italiana, il tempo trascorso sul territorio e la acquisita consapevolezza delle regole del mondo del lavoro, può essere indice di integrazione sociale. Inoltre, pur consapevole che le ragioni della migrazione sono legate a una condizione di estrema povertà, che ha portato il ricorrente ad accettare per lungo tempo lo sfruttamento lavorativo e che egli non ha ancora ripagato il debito contratto per migrare, il Tribunale non ha valutato il rischio che egli possa essere esposto ad una nuova migrazione, forzata e irregolare, o comunque di incorrere, nel suo paese, in condizioni di vita non dignitose. Come sopra si è detto, il divieto di respingimento per violazione degli obblighi internazionali e costituzionali impone di*

tenere conto di quelle che possono essere le violazioni sistematiche dei diritti umani nel paese di origine e le specifiche condizioni di vulnerabilità che in caso di rimpatrio possono esporre la persona ad una vita non dignitosa ovvero ad abusi, con ciò intendendosi, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 quelle situazioni in cui "la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima"».

1.5.2 Diritto alla vita privata e familiare

- **Sez. 1, Ordinanza n. 1011/2026, dep. 09/01/2026, dep. 19/01/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**
[art. 8 CEDU – c.d migrante stabilito – inclusione sociale e lavorativa]

La rivisitazione dell'istituto della protezione complementare, a opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. in l. n. 50 del 2023, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali; ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, pur se il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione complementare, adottato dal Tribunale senza alcuna verifica del percorso di inserimento compiuto dall'interessato, in quanto asseritamente preclusa dalla qualità di soggiornante irregolare, c.d. non-settled migrant).

1.5.3. Giudizio di comparazione

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3042/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/02/2026 – Rel. Pres. Iofrida non massimata**
[ricorrente algerino - situazione del Paese di origine - vulnerabilità personale - estrema povertà - valutazione]

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha osservato che "ciò che difetta nel provvedimento impugnato è l'analisi della situazione del Paese d'origine in rapporto alla vulnerabilità denunciata e allegata dal richiedente protezione (si era invero, in ricorso, dedotto che il rimpatrio in Algeria rappresentasse una violazione di diritti umani inviolabili, alla luce delle condizioni del Paese, sulla base di fonti informative specifiche). Se tali elementi non sono stati ritenuti integranti una situazione meritevole di tutela come protezione internazionale, gli stessi dovevano essere vagliati ai fini anche della protezione speciale. Nessuno cenno vi è, invero, alla situazione dell'Algeria, dal cui esame doveva prendere avvio il giudizio valutativo ai fini del riconoscimento o meno della protezione speciale, e non risulta, di conseguenza, effettuata alcuna valutazione comparativa, ai fini della chiesta protezione speciale, con la situazione di integrazione nel territorio nazionale (non attuata essendo

stato lo straniero appena giunto in Italia nel gennaio 2025 trattenuto in un CPR, cosicché lo stesso non risulta avere svolto attività lavorativa sul territorio nazionale, non ha frequentato corsi di formazione professionale, non parla la lingua italiana). Tra l'altro, sempre con riguardo alla vulnerabilità personale, il ricorrente aveva denunciato le condizioni di estrema povertà e indigenza in cui versava la propria famiglia d'origine. Queste condizioni, di per sé, non dovrebbero rilevare alla luce dei principi sopra enunciati ma poiché sono state allegare nel contesto complessivo delle risultanze andavano valutate.

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI

2.1 Effetti della presentazione della domanda di protezione internazionale in favore dei figli minori non coniugati

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3034/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/02/2026 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[minori - domanda di protezione presentata in nome e per conto del figlio minore - figlio minore presente sul territorio nazionale - esame completo della domanda - superiore interesse del minore - unità familiare]

In materia di protezione internazionale, se il genitore presenta domanda di protezione internazionale sia in proprio che in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 (come modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione in sede amministrativa, deve prendere in considerazione entrambe tali domande, con esame individuale che deve essere adeguato, completo e rispondente a considerazioni legate al mantenimento dell'unità familiare ed all'interesse superiore del minore, oltre che non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate.

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 3043/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/02/2026 - Pres. Rel. Iofrida non massimata

[ricorrente moldava - estensione della domanda ai figli minori - unità familiare - superiore interesse del minore]

2.2 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- **Sez. 1, Ordinanza n. 738/2026, ud. 22/10/2025, dep. 13/01/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti massimata**

[notifica al ricorrente presso il centro di accoglienza irrituale - nullità della notifica - termini di impugnazione - sanatoria *ex tunc* solo se impugnazione tempestiva]

In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 1217/2026, ud. 20/11/2025, dep.20/01/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti massimata**

[provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere giudizio di appello - assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - conseguenze - nullità della sentenza - sussistenza - fondamento - fattispecie.]

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 1411/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti massimata**

[deposito telematico del ricorso - esito negativo dei controlli automatici - errore fatale - conseguenze]

Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).

2.3. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 2896/2026, ud. 22/01/2026, dep. 09/02/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Tricomi non massimata
[Reg.to Dublino - ricorrente somalo - trasferimento in Germania - contratto di lavoro a tempo indeterminato in Italia - rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale - protezione nazionale]

Il ricorrente lasciava la Somalia nel gennaio 2015 e arrivava in Italia, via mare dalla Libia, nel giugno 2015; dopo circa un mese si recava in Germania, dove sostava pochi giorni, per poi recarsi in Svezia, Norvegia, Francia, di nuovo Germania e infine, tornava nuovamente in Italia il 10 febbraio 2021, dove in data 22 marzo 2021 presentava domanda di protezione internazionale, e veniva accolto presso il C.A.S. della Croce Rossa, sito in Bresso (MI); con memoria depositata nel merito il ricorrente documentava di aver assunto nelle more del ricorso la residenza ed era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, lavorando come magazziniere (come da Unilav allegato) dal 12 settembre 2024 al 31 dicembre 2024.

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente ritenendo che *“fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, il giudice di merito può rilevare un rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento”* e che *“all’esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d’impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell’art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d’asilo di cui all’art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione”*.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa e respingimento

3.1.1 Il provvedimento di espulsione e di respingimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 1215/2026, ud. 20/11/2025, dep. 20/01/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti non massimata
[espulsione – opposizione - ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento di annullamento – rigetto – istanza pds per protezione speciale ex art 19 c 1,1 e 1,2 D.lgs.286/1998 - presupposto della positiva integrazione del ricorrente - allegazioni]

Nel caso in esame, il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice di pace di Arezzo che ha accolto l’opposizione e per l’effetto ha annullato il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei confronti del ricorrente per mancanza di titolo per il soggiorno con intimazione del termine di 30 giorni per la partenza volontaria. Con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione il giudice di pace accoglieva il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione, fondato sulla dedotta integrazione sociale lavorativa dello straniero nel territorio italiano come causa ostativa all’espulsione.

Nel rigettare il ricorso, la Corte ha ribadito che: *“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”* (Cass. sez.1, 29593/2025).

- Sez. 1, Ordinanza n. 1432/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti massimata
[decreto di espulsione - protezione internazionale - opposizione - legami familiari in Italia - rilevanza]

In tema di espulsione dello straniero, l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine) è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, con la conseguenza che l’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione all’espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al tribunale per i minorenni.

- Sez. 1, Ordinanza n. 1433/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Pres. Rel. Iofrida non massimata
[decreto di respingimento differito - istanza di revoca in autotutela del decreto di respingimento-rigetto - impugnazione innanzi al giudice di pace - respingimento della persona soccorsa in mare - fattispecie espulsiva contestata - ante D.L. n. 145/2024 - art. 10 lett. a) e b) TUI - sottrazione ai controlli di frontiera - esclusione]

Nel caso in esame, il ricorrente aveva proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso il rigetto dell'istanza di revoca in autotutela del decreto di respingimento differito con il quale era stato disposto il respingimento, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) e b) T.U. Imm., del ricorrente, proveniente dalla Tunisia, soccorso in mare nelle acque antistanti l'isola di Lampedusa e ammesso sul territorio italiano all'interno del centro di trattenimento per le operazioni di soccorso, prima assistenza, informativa e pre-identificazione. Il Giudice di pace ha ritenuto legittimo il respingimento differito in quanto rientrante nell'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 10 T.U. Imm. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erroneità della fattispecie espulsiva contestata, non sussistendo nel caso di specie la fattispecie della sottrazione ai controlli di frontiera. La Corte, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che: *“Va rilevato che, per effetto del D.L. n. 145/2024, in vigore dall'ottobre 2024, è stata poi introdotta la lettera b-bis), in forza della quale il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». Tale ultima disposizione non è tuttavia applicabile al presente giudizio, nel quale si controverte di un decreto di respingimento adottato, nel settembre 2022, ai sensi delle lett.a) e b) dell'art.10. [...] Orbene, nel caso di migrante soccorso in mare e sottoposto al fotosegnalamento, dunque, in applicazione dell'art.10, vigente ratione temporis, anteriormente alla Novella di cui al D.L. n. 145/2024, va ribadito, non ricorre l'ipotesi di sottrazione ai controlli di fotosegnalamento 4777/2022), implicante una condotta attiva di «sottrazione al controllo», che, nella specie, era mancata. L'ordinanza impugnata va quindi cassata.”*

3.1.2 Questioni processuali

- Sez. 1, Ordinanza n. 1451/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti massimata
[espulsione dello straniero - ricorso al giudice di pace - straniero rimpatriato - termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - individuazione]

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

- Sez. 1, Ordinanza n. 1453/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti massimata

[impugnazione del decreto di espulsione - mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - esclusione - mutamento di disciplina del rito applicabile - conferma - fondamento]

La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme pone espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 1428/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Rel. Iofrida, Pres. Iofrida non massimata
[espulsione - presupposti inespellibilità - coesione familiare - giudizio sulla Pericolosità - attualità - bilanciamento degli interessi coinvolti]

In un caso avente ad oggetto l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino nei confronti di un cittadino peruviano presente in Italia dal 1999, la Corte ha accolto il ricorso poiché il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva allegato di essere convivente con una donna che aveva un regolare permesso di soggiorno in Italia e un contratto di lavoro, con la quale viveva in un alloggio condotto in locazione in virtù di un contratto ritualmente registrato dalla di lui madre. La sua famiglia originaria era composta anche dalla propria madre, che abitava nella stessa casa, che aveva anch'essa un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro. Nel caso in esame, il giudizio sulla pericolosità si è poi prevalentemente incentrato sulla commissione del, pur grave, reato per il quale il cittadino straniero è stato condannato nel 2014. Tale circostanza, in sé, secondo *l'id quod pleurume accidit*, ben poteva indurre ad una valutazione di pericolosità. Anche considerato che il reato per cui era intervenuta condanna irrevocabile era ostativo all'ingresso in Italia dello straniero, ai sensi dell'art.4, comma 3, del T.U.I. Lo stesso Giudice, però, investito comunque, nel 2022-2024, in sede di opposizione al provvedimento espulsivo del 2022, del controllo anche della pericolosità sociale all'attualità, non ha dato il benché minimo rilievo al comportamento del cittadino straniero successivamente alla commissione del reato, che invece aveva portato all'estinzione del reato, ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *“In sede di opposizione all'espulsione, il disposto dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, e dell'art. 13, comma 2 bis, D.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007, comportano che, laddove il ricorrente, destinatario di provvedimento espulsivo ex art.13, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 286 del 1998, invochi un diritto alla coesione familiare, il giudice deve operare, anzitutto, una valutazione in concreto dell'effettività del legame invocato; in presenza di una condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ritenuti dal legislatore ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, non opera alcun automatismo ostativo alla chiesta tutela del diritto alla coesione familiare e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, dovendo invece essere accertata, sulla base di un bilanciamento degli interessi coinvolti, la pericolosità sociale del cittadino straniero in concreto e all'attualità.”*

- **Sez. 1, Sentenza n. 2912/2026, ud. 04/11/2025, dep. 09/02/2026, Rel. Russo, Pres. Acierno**
In corso di massimazione

[inespellibilità - domanda di protezione complementare dopo l'adozione del decreto di espulsione - garanzia processuale - sospensione del giudizio per attendere l'esito del giudizio sulla protezione complementare - art. 3 d.lgs. 251/2007 e art. 19 d.lgs. 286/1998]

La S.C. ha affermato che «che anche in favore di colui che abbia chiesto la protezione complementare dopo il decreto di espulsione deve essere riconosciuta la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta», con la conseguenza che «nel caso in cui il Tribunale abbia sospeso la efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, il giudice di pace, davanti al quale pende il giudizio di opposizione alla espulsione, dovrà attendere l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di concludere il procedimento».

3.3 La tutela dell'unità familiare

3.3.1 L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.)

- Sez. 1, Ordinanza n. 1224/2026, ud. 20/11/2025, dep. 20/01/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti non massimata
[autorizzazione ex art 31 D.lgs. 286/1998 - cittadino peruviano - bilanciamento tra la valutazione della pericolosità sociale e l'interesse della figlia minore - convivenza]

Il ricorrente, cittadino peruviano, genitore di una figlia minore, nata a Torino il 19.2.2010, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Torino, Sezione famiglia e minorenni, aveva rigettato il reclamo da lui proposto nei confronti del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino di diniego del permesso di soggiorno ex art 31 c. 3 d.lgs 286/98. L'illegittimità dello stesso è stata dedotta sotto plurimi profili. In particolare, la Corte ha accolto il ricorso osservando da una parte, che il giudice del reclamo avrebbe dovuto approfondire i dubbi sollevati e procedere ad un bilanciamento delle esigenze di sicurezza nazionale con l'interesse del minore sulla base delle effettive ed oggettive risultanze fattuali sottoposte dalla fattispecie concreta. Inoltre, la Corte d'appello dubitato del ruolo genitoriale del padre perché non convivente con la figlia, in tal modo condizionando la valutazione sulla funzione genitoriale svolta dal richiedente alla convivenza effettiva con la figlia minore e alla comune residenza anagrafica.

A questo proposito, la Corte ha espressamente osservato che *“la convivenza non rileva ai fini della significatività dei rapporti padre-figlio, ben potendo anche i genitori separati intrattenere rapporti costruttivi e significativi con i figli, seppure non conviventi. Del resto, la significatività dei rapporti – attesi il dovere di cooperazione incombente sul giudice in siffatta materia, in special modo in presenza di vincoli familiari, aventi un rilievo anche sovranazionale, e l'attenuazione dell'onere della prova – ben può essere accertata dal giudice mediante i servizi sociali o con altri mezzi di indagine”* (cfr. Cass. 11311/2023).

- Sez. 1, Ordinanza n. 3328/2026, ud. 22/01/2026, dep. 14/02/2026 – Rel. Pazzi, Pres. Tricomi non massimata
[art. 31, comma 3, TUI - pregiudizio alla salute psico-fisica del minore - effettivamente esistente - generica tutela alla coesione familiare - esclusione]

Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato la *ratio legis* dell'art. 31, comma 3, del T.U.Imm. e, di conseguenza, ha individuato i limiti che l'interpretazione di tale norma incontra, affermando che: *“La norma in esame non può invece essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori (Cass. 9391/2018), in senso tanto estensivo da ricomprendere, nel concetto di grave danno, la mera possibilità che il minore cresca separato da uno dei genitori, all'esito dell'espulsione dell'altro, posto che una simile interpretazione comporterebbe l'introduzione di un divieto di espulsione di stranieri con figli minorenni che il legislatore non ha invece inteso prevedere. Il pregiudizio alla salute psico-fisica del minore, derivante dall'espulsione di uno dei genitori dall'Italia e dalla conseguente separazione dall'altro, deve perciò essere dimostrato come effettivamente esistente.”*

3.4 Esecuzione dell'espulsione

3.4.1 Accompagnamento alla frontiera

- Sez. 1, Ordinanza n. 1213/2026, ud. 20/11/2025, dep. 20/01/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti non massimata
[accompagnamento alla frontiera - convalida - motivazione inesistente]

Nel caso in esame, il Giudice di pace di Napoli ha convalidato il provvedimento del questore di allontanamento coatto senza pronunciarsi sulle eccezioni mosse dal ricorrente in sede di udienza di convalida, specie in merito all'iter notificatorio della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, la cui - asserita - mancata impugnazione nei termini di legge era posta alla base del decreto espulsivo della cui esecuzione, con accompagnamento coatto alla frontiera, era chiesta la convalida.

La Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato ribadendo tra l'altro che “la predisposizione, da parte della Questura, del verbale dell'udienza di convalida che si svolge avanti al giudice di pace, con l'inserimento, nel testo dattiloscritto, delle sole richieste della Questura e l'aggiunta a penna dell'annotazione dell'allegazione del foglio separato e manoscritto contenente le osservazioni svolte dal difensore dello straniero, finisce con l'incidere sull'immagine stessa di imparzialità del giudice di pace, tutte le volte che la motivazione del provvedimento del giudice, a sua volta, contenga una motivazione standard e precompilata sul positivo riscontro delle condizioni per la convalida. La motivazione del provvedimento costituisce, infatti, specchio di detta imparzialità e non può sottrarsi che il rischio di appannamento dell'immagine del giudice terzo ed imparziale può rivelarsi concreto là dove il verbale trasfuso nel provvedimento del giudice contenga già una parte di motivazione sfavorevole allo straniero costituita dalle ricorrenti frasi “ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 come modificato dalla legge 271/04; constatata la ritualità e tempestività delle notifiche; ritenuto che non sia configurabile l'ipotesi della forza maggiore atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all'autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno; vista l'assenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'espulsione”.

3.4.2 Convalida e proroga del trattenimento

- **Sez. 1, Sentenza n. 1421/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Pres. Rel. Iofrida massimata**

[trattenimento del migrante disposto ai sensi dell'art. 6 bis comma 5 D.lgs. 142/2015 - convalida - protezione Internazionale - procedura accelerata di frontiera ex art 28bis D. Lgs. 25/2008 - provenienza da Paese c.d. di "origine sicura" - Tunisia - esenzione per territorio o per determinate per categorie soggettive - prestazione di idonea garanzia finanziaria - rispetto della riserva di legge]

Nel caso di ricorso avverso convalida di un trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015, durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si deve ritenere che non qualunque differenziazione personale rispetto alla generalità della popolazione del Paese terzo di provenienza rientri nella condizione di esenzione soggettiva idonea a integrare - alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 1 agosto 2025 e fino all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2024/1348 - i gravi motivi per ritenere non "sicuro" un Paese terzo che, al contrario, sia stato designato come tale dallo Stato membro UE, richiedendosi, invece, che tale Paese non offra garanzie di protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi a determinate categorie di persone. (Fattispecie relativa a migrante proveniente dalla Tunisia, paese indicato come "sicuro" dal d.m. del 7/5/2024, che aveva presentato domanda di protezione dopo aver tentato di eludere i controlli di frontiera e che in sede di ricorso non aveva allegato elementi di fatto idonei a integrare un rischio specifico di persecuzione o grave pericolo).

In senso conforme si è pronunciata anche la seguente ordinanza:

- ⇒ **Sez. 1, Ordinanza n. 1424/2026, ud. 09/01/2026, dep. 22/01/2026 – Pres. Rel. Iofrida massimata**

[protezione internazionale - procedura accelerata di frontiera - trattenimento del migrante - prestazione di garanzia finanziaria - rispetto della riserva di legge]

La previsione relativa al trattenimento del migrante nell'ambito di procedura accelerata di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, contenuta nell'art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 (nel testo ratione temporis vigente prima della modifica apportata dal d.l. n. 145 del 2024), ha dato attuazione all'art. 8, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE, contemplando la possibilità di prestazione, su richiesta dello straniero, di una garanzia pecuniaria in alternativa al trattenimento, con la conseguenza che la stessa previsione rispetta la riserva di legge che la costituzione impone in tema di limitazione della libertà personale, anche quale effetto della mancata prestazione di detta garanzia, essendo demandata alla normativa secondaria - decreto interministeriale del 10 maggio 2024 e, in precedenza, decreto ministeriale del 14 settembre 2023 - la sola disciplina di dettaglio.

- **Sez. 1, Ordinanza n.1668/2026, ud. 20/11/2025, dep. 25/01/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti massimata**

[trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio - convalida - applicabilità al procedimento della sospensione feriale dei termini - esclusione - ragioni]

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione dei procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

3.4.3 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

- **Sez. 1, Sentenza n.1033/2026, ud. 09/01/2026, dep. 12/01/2026 – Rel. Curami, Pres. Santalucia massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - riesame del provvedimento - procedimento ex art. 737 cod. proc. civ. - applicabilità - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il riesame del trattenimento ex art. 15 direttiva 2008/115/CE, in difetto di previsione normativa, può svolgersi secondo qualsiasi modello procedimentale che garantisca il contraddittorio tra le parti ed il pieno esercizio del diritto di difesa, attesa l'assenza di una disciplina processuale specificamente prevista dal legislatore, sicché può trovare applicazione anche la procedura camerale di cui all'art. 737 cod. proc. civ. (Vedi: Sez. 1 civ., n. 24721 del 2021, Rv. 662478-01 e Sez. 1 civ., n. 27076 del 2019, Rv. 655768-01).

- **Sez. 1, Sentenza n.1039/2026, ud. 09/01/2026, dep. 12/01/2026 – Rel. Magi, Pres. Santalucia massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - straniero espulso nei cui confronti sia emesso ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale sospensione - legittimità del trattenimento - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, è illegittimo il trattenimento del destinatario di un provvedimento di espulsione il quale, raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale sospensione, si trovi libero in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, in quanto l'apertura della fase dell'esecuzione penale costituisce titolo di permanenza sul territorio che, rendendo inesigibile il provvedimento di espulsione, spezza il necessario nesso funzionale con il trattenimento.

- **Sez. 1, Sentenza n.1049/2026, ud. 08/01/2026, dep. 12/01/2026 – Rel. Romano, Pres. Miccoli massimata**
[impugnazioni - cassazione - in genere - provvedimento di proroga del trattenimento di persona straniera - ricorso per cassazione - pronuncia d'inammissibilità o di rigetto - ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. - ammissibilità - esclusione - ragioni]

È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dallo straniero avverso la sentenza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso proposto contro il provvedimento di proroga del trattenimento in quanto il procedimento nel cui ambito è emesso non è diretto ad accertare una penale responsabilità. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il

trattenimento costituisce misura la quale, anche se idonea a incidere negativamente sulla libertà personale, ha natura amministrativa, non punitiva, avente natura cautelare, ed è priva di effetti stabilizzanti sulla posizione giuridica dell'interessato, nonché in ogni tempo revocabile o modificabile).

- **Sez. 1, Sentenza n.3752/2026, ud. 28/01/2026, dep. 29/01/2026 – Pres. Aliffi, Rel. Aliffi massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - termine per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida o proroga - mancata previsione da parte della legge - individuazione da parte del giudice - concessione di un ristretto lasso temporale - nullità - esclusione - condizioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'individuazione del termine minimo per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida o di proroga della misura al difensore, stante l'assenza di una espressa previsione di legge in proposito, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare la congruità del tempo da concedere in funzione della necessità di consentire l'esercizio effettivo del diritto di difesa, tenendo però conto anche delle esigenze di speditezza del procedimento, sicché alcuna nullità può ravvisarsi nel caso in cui, malgrado il ristretto lasso temporale tra la comunicazione dell'udienza e la sua celebrazione, sia stata comunque garantita la partecipazione informata del difensore al compimento delle attività.

- **Sez. 1, Sentenza n.3753/2026, ud. 28/01/2026, dep. 29/01/2026 – Pres. Rel. Aliffi, massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia - nullità assoluta ed insanabile - sussistenza - condizioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'omesso avviso dell'udienza di convalida o di proroga al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., salvo che, nonostante il mancato avviso, detto difensore abbia comunque partecipato all'udienza, anche al solo fine di eccepire il vizio.